

ALLEGATO 1 *

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE PUBBLICO AI FINI DELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

A - Opere destinate ad attività turistico sportive:

- 1) opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti ovvero al ripristino di esercizi alberghieri dismessi che abbiano già ottenuto il visto di corrispondenza di cui all'articolo 13 della L.P. n. 7 del 2002, il quale dovrà essere allegato alla richiesta di deroga, che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) nel caso di alberghi, alberghi garnì e villaggi alberghieri gestiti come alberghi, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della L.P. n. 7 del 2002, gli interventi di riqualificazione possono riguardare tutti gli interventi ammessi dalla L.P. n. 7 del 2002 e dal relativo regolamento di attuazione (DPGP n. 28-149/Leg. del 2003);
 - b) nel caso di residenze turistico alberghiere di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della L.P. n. 7 del 2002, di esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto nonché di villaggi alberghi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 gestiti in forma di residenze turistiche alberghiere, la deroga può essere concessa solamente per gli interventi riguardanti le parti ad uso comune, a termini dell'articolo 48 della L.P. n. 7 del 2002, ovvero per gli interventi intesi a trasformare l'esercizio in un albergo, albergo garnì o villaggio albergo di cui alla lettera a) del presente numero 1);
- 1 bis) opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia di edifici o complessi di edifici esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad attività ricettiva alberghiera di elevata qualità, ai fini di valorizzazione turistica del patrimonio edilizio esistente, anche con cambio di destinazione d'uso purché compatibile con i fini di riqualificazione degli edifici o complesso di edifici interessati. Gli esercizi alberghieri devono avere una classifica non inferiore a 4 stelle Superior, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale sulla ricettività turistica 15 maggio 2002, n. 7. La deroga non è ammessa per gli interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina di tutela del patrimonio edilizio montano nonché in caso di demolizioni e crolli di edifici già avvenuti;**
- 2) opere di riqualificazione di rifugi alpini ed escursionistici esistenti;
- 3) opere di riqualificazione e adeguamento tecnologico di impianti di risalita esistenti, ivi compresa la realizzazione e adeguamento dei relativi servizi, di piste da sci, di bacini di accumulo di acqua destinata all'innervamento programmato nonché di altre opere che si rendano indispensabili per garantire una fruizione degli impianti più razionale e sicura;
- 4) realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso pubblico;
- 5) opere di riqualificazione dei servizi nei complessi ricettivi all'aperto esistenti, purchè non comportanti un aumento della ricettività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.

B - Opere destinate ad attività economiche di interesse generale

- 1) complessi industriali;
- 2) complessi artigianali con processo lavorativo di tipo industriale; strutture per deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni; rivendite di autoveicoli, purché venga esercitata anche l'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli. Le imprese devono essere dotate di un consistente numero di dipendenti ovvero risultare rilevanti per la realtà economica locale;
- 3) opere riguardanti istituti di credito ordinario;

- 4) opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali;
- 5) edifici da destinare a sede di associazioni di categoria rappresentative delle imprese industriali, artigianali ed agricole nonché ad attività di servizio a favore delle imprese associate effettuate dalle associazioni medesime o da società partecipate dalle stesse purché tali attività si svolgano nel medesimo edificio destinato a sede dell'associazione;
- 6) opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, purché soddisfino i requisiti dimensionali minimi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 895 del 23 aprile 2004, qualora previsti in relazione all'orientamento produttivo dell'azienda. La deroga per interventi riguardanti la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo può essere rilasciata purché siano rispettate le condizioni stabilite con la predetta deliberazione n. 895 del 2004;
- 7) opere destinate all'ampliamento di attività di commercio all'ingrosso aventi rilevanza nella realtà economica locale, con esclusione degli interventi che possono interessare aree produttive del settore secondario di interesse provinciale;
- 8) **opere finalizzate alla riqualificazione ovvero all'apertura di esercizi commerciali che svolgono attività di "multiservizi", ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 24 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, nonché di esercizi che svolgono attività di vendita mista, sia di generi alimentari che di generi non alimentari, ed operano in comuni, ovvero frazioni o località di comuni, carenti di esercizi commerciali, semprechè la superficie commerciale complessiva finale non risulti superiore a 200 mq nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 300 mq negli altri comuni. Ai fini del rilascio della deroga il comune attesta la sussistenza della situazione di carenza degli esercizi commerciali predetti. La deroga è limitata ai soli indici edilizi (altezza, limiti di superficie o cubatura) previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale ed è quindi esclusa nel caso di contrasto con la destinazione di zona. Non sono in ogni caso derogabili le disposizioni attuative di cui alla legge provinciale n. 4 del 2000 in materia di disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento.**

C - Opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose

D - Opere nei settori del trasporto pubblico, della sicurezza pubblica, della sanità e dell'igiene

E - Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione

Nel caso di impianti di distribuzione di carburante, sono ammessi solamente gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione di impianti esistenti.

La deroga può riguardare anche la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 1989 (7 aprile 1989) di pertinenza di unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, al fine di soddisfare gli standard fissati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1559 di data 17 febbraio 1992, e successive modificazioni, nei limiti delle dotazioni minime previste dalla deliberazione medesima. Per il rilascio della deroga si osservano le condizioni di cui all'ALLEGATO 3.

F – Interventi di adeguamento degli edifici esistenti e relative pertinenze alle esigenze abitative delle persone in situazione di grave handicap

Interventi di adeguamento di edifici esistenti e relative pertinenze finalizzati alla dotazione di spazi e strutture necessari per garantire una migliore qualità della vita alle persone in situazione di handicap grave, tenuto conto anche delle finalità perseguite dalla Provincia con la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) gli eventuali ampliamenti volumetrici laterali o in sopraelevazione non potranno superare i 100 metri cubi;
- b) la realizzazione di parcheggi coperti nelle aree di pertinenza dell'edificio principale non potrà superare gli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 73 della L.P. n. 22 del 1991;
- c) la richiesta deve essere accompagnata dalla certificazione di situazione di handicap grave rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della L.P. n. 8 del 2003 con presa d'atto degli effetti positivi dell'intervento proposto rispetto alle finalità perseguite con la predetta L.P. n. 8 del 2003;
- d) la relazione tecnica allegata al progetto deve indicare l'impossibilità ovvero l'eccessiva onerosità di soluzioni alternative, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, rispetto a quelle proposte.

G – Opere destinate allo svolgimento di attività fieristiche

(*) testo coordinato con le modifiche introdotte da ultimo dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 968 di data 13 maggio 2005, n. 319 di data 20 febbraio 2009 e n. 399 del 26 febbraio 2010; le modifiche apportate con le ultime due deliberazioni sono evidenziate in grassetto.